

Assegno per il nucleo familiare dei Comuni

Cos'è

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall'INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

A chi è rivolto

L'assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:

- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affidato preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l'assegno (per l'anno 2020 pari a 8.788,99 euro);
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'assegno al nucleo familiare viene erogato per **treddici mensilità**.

L'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di **revoca**.

QUANTO SPETTA

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'**indice ISTAT** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l'anno 2020 l'importo è pari in misura intera a **145,14 euro mensili** (circolare 25 febbraio 2020, n. 31).

DECADENZA

Il diritto all'assegno cessa dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.

Domanda

x

REQUISITI

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e **tre figli minori** (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

Il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall' ISEE.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del **31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone **mandato di pagamento all'INPS** dandone contestuale comunicazione al richiedente.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata al comune allegando una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.

Titolo: Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni: importi 2021

La Presidenza del Consiglio ha notificato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi nel 2021 è pari al **-0,3%**.

Con la **circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36** l'Istituto comunica gli **importi** e i **limiti di reddito** relativi all'Assegno per il Nucleo Familiare e all'Assegno di maternità concessi dai **Comuni**, che rimangono invariati rispetto all'anno precedente.

Per il 2021, quindi, l'importo dell'**Assegno mensile per il Nucleo Familiare** - nella misura intera - è di 145,14 euro. Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) è pari a 8.788,99 euro.

L'importo dell'**Assegno mensile di maternità**, invece, è pari - nella misura intera - a 348,12 euro per cinque mensilità (per complessivi 1.740,60 euro). Il valore dell'ISEE è di 17.416,66 euro.